COMMISSIONE V

DIFESA

XLV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BETTINOTTI**

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 501

Disegno e proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia (1686)

AUDISIO: Facoltà di contrarre matrimonio da parte dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (1501) 501

PRESIDENTE 501, 504, 509, 510, 511
CORONA GIACOMO, *Relatore* 502
BUFFONE, *Relatore* 502, 509, 511
CUTTITTA 504
AUDISIO . . 504, 505, 506, 508, 510, 511
BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 504, 508
BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 505, 508, 510, 511
PRIORE 506
GRECO 507
GALLICO SPANO NADIA . 507, 508, 510, 511
BIASUTTI 508
FORESI 508
LENOCI 509
GUERRIERI FILIPPO 511

Votazione segreta:

PRESIDENTE 512

La seduta comincia alle 9,40.

CORONA GIACOMO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE Comunico che, ai sensi del primo comma dell'articolo 39 del Regolamento della Camera, il deputato Audisio partecipa alla seduta odierna per la discussione della sua proposta di legge n. 1501; comunico, inoltre, che, ai sensi del primo comma dell'articolo 28 del Regolamento della Camera, il deputato Gallico Spano Nadia sostituisce, per la discussione del disegno e della proposta di legge sul matrimonio dei militari, il deputato Capponi Bentivegna Carla.

Discussione del disegno di legge: Norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi delle guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia (1686) e della proposta di legge di iniziativa del deputato Audisio: Facoltà di contrarre matrimonio da parte dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri. (1501).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la concessione dell'autorizzazione a con-

trarre matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia » e della proposta di legge di iniziativa del deputato Audisio: « Facoltà di contrarre matrimonio da parte dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri ».

CORONA GIACOMO. *Relatore*. Ritengo che, considerata l'identità della materia, possa essere svolta un'unica relazione per il disegno e la proposta di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, la richiesta dell'onorevole Corona Giacomo, relatore per la proposta di legge n. 1501, può essere accolta. Dò, pertanto, la parola all'onorevole Buffone che svolgerà la relazione per il disegno e per la proposta di legge all'ordine del giorno.

BUFFONE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame tende a regolamentare in maniera definitiva l'istituto della autorizzazione a contrarre matrimonio cercando di unificare il trattamento per tutte le Forze armate e Corpi di polizia. La disparità, in atto esistente, crea una situazione di disagio fra le categorie interessate, peraltro in disarmonia col sostanziale criterio di parificazione che caratterizza gli ordinamenti dei vari corpi di polizia.

Pertanto, anche tenendo conto di voti espressi in sede parlamentare, il governo ha inteso riordinare la materia onde cercare di migliorare le esigenze degli interessati contemperandole con quelle dei singoli Corpi rispetto ai servizi di istituto, e garantendo, a parità di grado, uniformità di condizioni.

Il testo del disegno di legge è stato oggetto di approfondito esame presso i vari comandi generali interessati e di lunghe, laboriose trattative fra i Sottosegretari dei Ministeri competenti, allo scopo di stabilire una intesa sostanziale sulla materia tanto controversa

Non v'è dubbio che la unificazione del trattamento non può essere proposta adeguandola a quello in atto più vantaggioso (pubblica sicurezza, 28 anni di età con otto anni di servizio effettivo), poiché ciò facendo si verrebbe a spostare in maniera sensibile l'equilibrio tra ammogliati e scapoli, specie nell'Arma dei carabinieri, tanto da non consentire un minimo di funzionalità in ordine a quei servizi d'istituto per i quali occorre del personale celibe. All'uopo bisognerà tener conto di quanto rappresentato dal Comando generale della guardia di finanza, il quale fa presente di avere circa mille reparti del confine alpestre e marittimo e non pochi altri servizi dell'interno che impegnano la metà dello organico e dovrebbero essere costituiti con personale celibe.

Allo stato la situazione consente di assegnare a tali reparti solo 438 comandanti rimanendo ancora nei limiti per i gradi di truppa, per quel senso di avvedutezza che trattiene i finanzieri stessi da una facile decisione al matrimonio.

Da ciò consegue che i militari celibi vengono ad essere impegnati nei servizi più gravosi e disagiati per periodi di tempo che si protraggono oltre ogni giusto limite di avvicendamento e, per colmare i vuoti, è giocoforza procedere all'assegnazione anche di ammogliati in sedi di difficile od addirittura impossibile sistemazione familiare.

Necessità e bisogni, seppure in maniera meno drammatica, vengono rappresentati dalla Direzione generale di pubblica sicurezza, la quale per suo conto aveva in elaborazione un provvedimento che limitava i matrimoni dei propri dipendenti ad un massimo del 50 per cento della forza organica.

Lo stesso onorevole Audisio, nella sua proposta che vorrebbe apparire più vantaggiosa, ed almeno per questa parte non lo è, stabilisce nell'articolo 5 che « il numero dei militari coniugati in servizio presso le stazioni non deve essere superiore alla metà della forza organica escluso il comandante ». Chi conosce la situazione degli organici e della forza effettivamente presente presso le migliaia di stazioni dell'Arma dei carabinieri e le migliaia di stazioni e posti della guardia di finanza, sa quanto sia difficile, per non dire impossibile, stabilire rapporti numerici in situazioni di ambiente e di servizio profondamente diverse.

A questo punto sarà bene far presente agli onorevoli colleghi quali sono le leggi attualmente in vigore per ciascuna Forza armata o Corpo di polizia, precisando, per ciascuna, i dati statistici riferiti alla data odierna.

Arma dei carabinieri, decreto-legge 18 gennaio 1947, n. 133:

Art. 1. — Nell'Arma dei carabinieri i marescialli di tre gradi e i brigadieri possono essere autorizzati a contrarre matrimonio, senza alcuna limitazione di numero, purché abbiano ultimato nove anni di servizio e compiuto il 28° anno di età.

I vicebrigadieri possono essere autorizzati a contrarre matrimonio, nei limiti di un decimo del relativo organico, qualora abbiano ultimato nove anni di servizio e compiuto il 28° anno di età.

Art. 2. — Possono essere, inoltre, autorizzati a contrarre matrimonio: gli appuntati dei carabinieri nei limiti di tre quinti della forza organica stabilita per il loro grado, qualora abbiano compiuto il 12° anno di servizio; i carabinieri scelti ed i carabinieri, nei limiti di un decimo della relativa forza organica, qualora abbiano compiuto il 12° anno di servizio.

Art. 3. — Nessuna deroga o eccezione alle norme stabilite nei precedenti articoli 1 e 2 potrà essere consentita, neppure nel caso di situazioni particolari. Verificandosi le situazioni stesse, il militare potrà essere ammesso al congedo con la rescissione della rafferma in corso.

La percentuale degli sposati rispetto agli scapoli è del 30, 20 per cento.

Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è organizzato in questa materia dal decreto luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 112:

Art. 1. — I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie di pubblica sicurezza possono essere autorizzati a contrarre matrimonio quando abbiano compiuto 28 anni di età ed abbiano 8 anni di servizio alle dipendenze dello Stato.

La percentuale degli sposati è del 57 per cento.

Agenti di custodia. Il decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, stabilisce nell'articolo 20 che l'autorizzazione a contrarre matrimonio può essere concessa: *a*) ai sottufficiali che abbiano compiuto 28 anni di età; *b*) alle guardie scelte e alle guardie che abbiano compiuto l'età di 30 anni; occorre però che si sia già prestato servizio effettivo alle dipendenze dello Stato per almeno cinque anni. (Si tenga presente che l'arruolamento per gli agenti di custodia può avvenire dai 20 ai 28 anni di età, fatta eccezione per i benefici previsti per i reduci per cui la norma dei cinque anni di servizio effettivo aggrava sensibilmente, dal punto di vista dell'età, la situazione degli scapoli che volessero coniugarsi).

Percentuale degli ammogliati 57 per cento.

Guardia di finanza. Il decreto-legge 7 giugno 1938 stabilisce che i sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza possono contrarre matrimonio all'età di 28 anni.

Percentuale degli sposati 32 per cento.

La serie di disposizioni e controdisposizioni emanate in merito in questi ultimi anni stà a dimostrare la necessità di procedere alla formulazione di una legge organica, unitaria e definitiva, la quale, annullando le disparità, permetta agli interessati di conoscere in maniera certa la data di maturazione di questo sacrosanto diritto consentendo loro l'assunzione dell'impegno morale nei riguardi della promessa e dei familiari della stessa in maniera inequivocabile.

Prima di procedere a delle proposte, ho voluto sentire gli umori di una gran massa di interessati e a tal uopo ho interrogato sottufficiali, carabinieri, guardie di finanza, guardie di pubblica sicurezza ed anche diverse promesse spose e familiari: in maniera quasi unanime mi è stato risposto che quel che conta non sono i 28 o i 29 o 30 anni, ma il sapere in anticipo la data certa entro la quale può essere celebrato il matrimonio e ciò perché così si ha modo di fare le cose con ordinata ponderatezza. Una piccola statistica di carattere paesano (nessuna meraviglia: sono sindaco di un comune meridionale che conta qualche centinaio di sottufficiali, guardie di pubblica sicurezza e finanzieri), mi denunzia che su cinque casi di scioglimento di promessa di matrimonio, quattro sono avvenuti nel periodo di tempo intercorso tra la domanda dell'interessato e la data di concessione della autorizzazione da parte dell'Arma, la quale, per effetto delle percentuali, ha ritardato il rilascio dell'autorizzazione stessa generando nelle famiglie delle ragazze dubbi, malumori ed incertezze sulla correttezza del promesso sposo. A tal uopo mi permetterò di presentare la proposta di un articolo aggiuntivo il quale fissi nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda la concessione dell'atto di autorizzazione, salvo, si capisce, che la Commissione sia d'accordo nel voler determinare un'età X per la maturazione del diritto, eliminando conseguentemente ogni percentuale.

Onorevoli colleghi, alla luce delle considerazioni suddette, mi pare di poter concludere formulando quegli emendamenti agli articoli che, a modesto parere del sottoscritto, unificando ed eliminando ogni percentuale che consenta ai comandi di temporeggiare procrastinando la concessione del beneficio, renda tranquilli gli interessati e chiaro il regolamento dell'istituto dell'autorizzazione a contrarre matrimonio.

Pertanto mi permetto di sottoporre agli onorevoli colleghi la seguente formulazione dell'articolo 1°:

« I sottufficiali ed il personale di truppa in servizio nell'Arma dei carabinieri, del Corpo

della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia possono essere autorizzati a contrarre matrimonio:

a) se marescialli, senza limiti di età:

b) se brigadieri, vicebrigadieri, appuntati, carabinieri e gradi equivalenti, quando abbiano compiuto trenta anni di età.

L'autorizzazione a contrarre matrimonio è concessa dal Ministro o, in sua vece, dall'ufficiale o funzionario da lui delegato ed è valida per sei mesi »

Tale articolo, per la forza in servizio, sposterebbe la percentuale degli ammogliati nell'Arma dei carabinieri, in un quadriennio, dal 30,20 per cento attuale al 56,70 per cento della forza organica.

Rimarrebbe invece invariata la percentuale della guardia di finanza poiché solo 1,50 per cento risultano gli ammogliati tra i 28 e i 30 anni di età (con otto anni di servizio utile). Immutata rimarrebbe pure la percentuale nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, tenuto conto che vi sono un gran numero di raffermati arruolati all'età di 23 e 24 anni, i quali raggiungono a 31, 32 anni di età gli otto anni di servizio effettivo.

Non si avrebbe alcuna ripercussione per gli agenti di custodia, poiché la norma in vigore stabilisce cinque anni di servizio effettivo mentre l'arruolamento è consentito dai 20 ai 28 anni di età, salvo alcuni benefici per reduci, combattenti, invalidi. Per eccesso di scrupolo si potrebbe aggiungere un 2° articolo che suoni così:

« Per il Corpo della guardia di finanza e per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, la presente legge si applica al personale arruolato dopo la sua entrata in vigore ».

Per evitare remore e dare così maggiore chiarezza e tranquillità al legislatore, si potrebbe aggiungere un terzo articolo del seguente tenore:

« L'autorizzazione a contrarre matrimonio sarà rilasciata, sempre che concorrano le condizioni di cui all'articolo 1, entro un mese dalla data di presentazione della domanda ». Ed infine si potrebbe formulare un articolo 4 che abroga ogni disposizione in contrasto con la presente legge. Il titolo della legge, che assorbe anche la proposta Audisio, in quanto più ampio, dovrà rimanere quello del disegno di legge.

Onorevoli colleghi, ho voluto completare il mio pensiero al fine di dare alla vostra intelligenza e preparazione, certamente superiori alla mia, il quadro della situazione ed offrirvi così la materia per discutere. Mi permetto soltanto di ricordarvi, senza che con questo voglia comunque interferire sulla vostra coscienza, che ho guardato alla legge con profondo interesse data la delicatezza dell'argomento che investe. Ho creduto di formulare perciò le proposte più vantaggiose per gli interessati, tenuto conto delle esigenze dei servizi. Scusatemi, onorevoli colleghi, se aggiungo che la mia coscienza è tranquilla poiché ritengo che la nostra sensibilità di legislatori deve inquadrare le esigenze dei singoli con quelle superiori dello Stato che noi tutti certamente vogliamo al servizio dei cittadini per il pubblico bene.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CUTTITTA. Concordo pienamente con le modifiche suggerite dal relatore, al quale mi permetto di esprimere la mia sodisfazione per il suo diligente ed approfondito studio del problema.

Desidero, tuttavia, richiamare l'attenzione della Commissione sul termine, che io ritengo esiguo, di trenta giorni per la concessione dell'autorizzazione. A mio avviso, trenta giorni non sempre sono sufficienti per ottenere quelle informazioni che sono necessarie per consentire il rilascio di un'autorizzazione a contrarre matrimonio: possono insorgere intralci burocratici ovvero la promessa sposa può risiedere in territori con i quali è difficile comunicare: insomma, io ritengo che non sia prudente stabilire un termine così breve e pertanto propongo che lo stesso termine sia portato a sessanta giorni.

AUDISIO. Il nostro gruppo ritiene opportuno conoscere il pensiero del Governo sul testo proposto dal relatore, prima di iniziare una discussione.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole al testo proposto dal relatore, il quale peraltro trova la base nelle stesse ragioni che hanno ispirato questa nuova disciplina.

Alla esposizione del relatore mi permetto di aggiungere una sola considerazione: lo spostamento del limite di età da 28 a 30 anni raggiunge un duplice scopo, nel senso che – almeno per quanto riguarda le guardie di finanza – si tutela meglio l'impiego funzionale degli appartenenti al Corpo e si dà una maggiore tranquillità alla famiglia, perché certamente saranno notevolmente ridotti i casi di sottufficiali ammogliati impiegati in servizi d'istituto comportanti notevole disagio per le famiglie dei sottufficiali medesimi.

Per quanto riguarda il termine dei trenta giorni debbo sottolineare che non si tratta di un termine perentorio: infatti, nessuna sanzione è prevista né è stabilito che, trascorso detto termine, l'autorizzazione debba intendersi accordata. Il termine vuole avere soltanto una funzione di stimolo. Comunque, concordo con la proposta dell'onorevole Cuttitta sull'opportunità di elevare detto termine, portandolo a sessanta giorni.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi associo, innanzitutto, agli elogi che l'onorevole Cuttitta ha rivolto al relatore, al quale debbo dare atto che le sue proposte rappresentano un notevole miglioramento del disegno di legge, in quanto esse armonizzano perfettamente le due esigenze fondamentali che stanno alla base del disegno di legge: l'unità di trattamento fra i varî corpi di polizia e il *favor matrimonii*.

Posso assicurare che, sotto lo stimolo dell'onorevole Buffone e un po' anche per mio contributo personale, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha fatto un notevole sforzo, portando, come dianzi ha dimostrato il relatore, fino al 56 per cento la percentuale massima dei suoi militari ammogliati. Questo sforzo è veramente meritorio, specie ove si consideri che anche la proposta dell'onorevole Audisio limitava al 50 per cento la stessa percentuale nelle stazioni dei carabinieri. Di questo risultato, in particolare, va dato merito all'onorevole Buffone.

Mi associo alle proposte di modifiche dell'onorevole Buffone e convengo sull'opportunità di portare a 60 giorni il termine concesso per il rilascio delle autorizzazioni, pur riconoscendo che detto termine ha carattere di stimolo più che altro, non essendo posto sotto pena di sanzione.

Ritengo, inoltre, che il nuovo testo possa sodisfare anche la proposta dell'onorevole Audisio.

AUDISIO. Debbo, innanzitutto, dare atto all'onorevole Buffone della limpidezza della sua relazione, e c'è da augurarsi che tutti i relatori seguano il suo esempio, specie quando si tratta di provvedimenti così importanti.

Debbo, poi, subito osservare che su di una questione fondamentale io non concordo e non potrò mai concordare, a nessun titolo, l'autorizzazione per contrarre matrimonio. Io ritengo che, a voler legiferare con determinati limiti e con determinati vincoli, ci si pone fuori della Costituzione e fuori del codice civile.

Premetto che ho interpellato forse più di 50 comandanti di stazioni di carabinieri, chiedendo loro se preferissero avere alle dipendenze carabinieri sposati oppure celibi: tutti, senza eccezione alcuna, mi hanno manifestato la loro preferenza per quelli sposati.

E ciò è ovvio, per tante ragioni, a cominciare dal maggior senso di responsabilità, dalla più precisa nozione dei propri limiti e dalla maggiore ponderatezza nel servizio che ha l'uomo sposato.

Ora, dato lo spirito col quale la Costituzione repubblicana affronta il problema dei diritti del cittadino – diritti che devono essere trasportati nelle leggi – e considerate le premesse sul maggior affidamento che può dare il funzionario sposato, io ho preso l'iniziativa – anche perché da varie parti sollecitato – di presentare la proposta di legge

È chiaro pertanto che, io mi sento molto perplesso. Posso concordare sull'opportunità di elevare da 28 a 30 anni il limite di età, ma non posso assolutamente ammettere che si tolga agli interessati la possibilità di scelta della propria sposa!

Anche la proposta di portare a 60 giorni il limite di tempo concesso per il rilascio dell'autorizzazione non risolve nulla, perché con quella disposizione non si vuole intendere certo che, trascorso detto termine, l'autorizzazione s'intende accordata! Che, forse, allo scadere del sessantesimo giorno, il carabiniere che non si è visto concedere l'autorizzazione potrà andare a reclamare dal maresciallo? Ma è intuitiva la risposta che il maresciallo gli darebbe!

Bisogna eliminare queste disparità che abbiamo ereditato dal passato, bisogna eliminare queste discriminazioni tra sposati e celibi. Noi siamo disposti ad affrontare con chiunque una discussione per dimostrare che non c'è differenza di rendimento nel servizio prestato dagli uni e dagli altri. Non solo, ma è sancito nella Costituzione italiana il principio che ogni cittadino ha il diritto di avvalersi di questa facoltà al raggiungimento dell'età legale e nessuno può limitare questo diritto.

Non è per un capriccio o per ambizione che insistiamo sulla nostra proposta. Prendiamo pure il provvedimento presentato dal governo nel suo testo, però affermiamo il diritto che hanno tutti i cittadini a contrarre liberamente matrimonio.

È un passo avanti che faremo, adeguandoci ai tempi, rispettando la Costituzione.

Sentiamo questo nuovo spirito che deve animare i cittadini verso lo Stato e lo Stato verso i cittadini. È una cosa così semplice!

Se un militare compie un suo dovere non comprendiamo perché lo Stato, i suoi superiori, debbano preoccuparsi per dare un'autorizzazione a chi vuole formarsi una famiglia. Non è possibile concepire queste cose nell'anno 1956!

Una seconda osservazione che desidero fare riguarda l'assunzione di informazioni. Vogliamo ancora continuare con queste forme poliziesche che vanno a frugare nell'animo e nel passato degli individui? Lo sappiamo, onorevole Cuttitta, come vengono fatte queste informazioni; e sappiamo pure quali grosse porcherie sono state commesse con questo sistema.

Per i militari c'è un regolamento di disciplina e se uno di essi si sceglie come compagna una donna che non è degna della posizione che ricopre il militare stesso, si possono benissimo prendere provvedimenti adeguati.

Siamo contrari alle informazioni perché esse non sono mai state vere: dipendono spesso dall'idea politica della persona che le dà.

Non parliamo poi dei militari che sono dislocati in Sardegna e in Sicilia i quali non riescono mai ad ottenere un'autorizzazione perché le informazioni sono fatte artatamente. E chi non trova – in Sicilia, in Sardegna o nelle zone povere dell'Italia meridionale - riandando attraverso i secoli, che nella settima generazione di una persona ci sia stato un trisavolo che ha compiuto un qualsiasi reato spinto dalla miseria o dalla fame?

Prima di decidere su quest'argomento, vi prego di riflettere: facciamo un passo avanti adeguandoci alla nostra Costituzione repubblicana; togliamo tutte queste bardature di tipo feudale!

Lo spirito della mia proposta tende appunto a superare questi ostacoli e a riconoscere al cittadino, al militare, il diritto di scegliersi la donna che sarà la sua compagna e di sposarsi; fissate pure il limite minimo di età, ma eliminate le informazioni. Faremmo così una cosa veramente notevole che avrebbe ripercussione anche nell'opinione pubblica del nostro Paese, e questa onorevole Commissione è altamente qualificata per decidere in tal senso. Inoltre, prego la Commissione di voler accogliere tutto il buono che è contenuto nella nostra proposta di legge per integrare il disegno di legge presentato dal Governo e fare così un testo organico.

PRIORE. Desidero esprimere un giudizio sul disegno di legge e, soprattutto, sulla relazione dell'amico onorevole Buffone che va elogiato per la sua preparazione e per il modo in cui ha condotto il lavoro di indagine e di esposizione dei fatti.

Condivido esattamente quello che ha detto l'onorevole Buffone e anche l'opinione che ha espresso sugli emendamenti presentati. L'onorevole Audisio dice che è d'accordo sul minimo dell'età fissato a 30 anni; io come meridionale – e gran parte dei componenti le forze di polizia sono meridionali – esprimo il giudizio che dovrebbe essere mantenuto il limite di 28 anni. Naturalmente, quando una persona fa domanda di entrare ad appartenere a un dato organismo, ne accetta tutti i doveri e tutti i diritti: quindi coloro che entrano oggi nelle forze di polizia sanno che matureranno il loro diritto al raggiungimento dei 30 anni d'età, mentre il limite di 28 anni dovrebbe essere mantenuto per gli altri che già sono in servizio. Poste queste precisazioni, sono d'accordo con la norma transitoria. Non sono invece d'accordo con l'onorevole Audisio sul principio che tutti i militari possono essere sposati: vi sono determinati servizi, soprattutto nell'Arma dei carabinieri, che richiedono per il loro svolgimento militari celibi. Se i carabinieri fossero tutti sposati avremmo pure la conseguenza di avere le caserme tutte vuote.

AUDISIO. Si potrebbero fare dei turni.

PRIORE. Lo stesso può dirsi per gli agenti di custodia: dovrebbero in gran parte assentarsi dal carcere per poter stare nelle loro case, perché non riesco ad immaginare che ci siano alloggi sufficienti per le famiglie nelle stesse caserme, nei posti di confine o nelle carceri. Questo è anzi uno dei principali motivi che si oppongono alla proposta dell'onorevole Audisio. Per quanto riguarda le informazioni, è giusto – onorevole Audisio – che quando un cittadino entra a far parte delle forze di polizia debba chiedere l'autorizzazione per contrarre matrimonio, che sarà data in seguito alle informazioni...

AUDISIO. Ma quando lei si è sposato non ha fatto assumere informazioni.

PRIORE. Ma sì. Le ho fatte sul conto della famiglia di mia moglie, come certamente la famiglia di mia moglie le avrà fatte su di me.

L'onorevole Audisio dice che se un carabiniere sceglie per moglie una donna non degna, può essere allontanato dal corpo. Ma non è meglio avvertire prima il militare che sta facendo un passo falso? Secondo me – senza arrivare alla settima generazione – le infor-

mazioni sono necessarie. Piuttosto si potrebbe fare una raccomandazione al Governo perchè queste informazioni siano limitate alla generazione attuale. Su questo sono d'accordo. Per il resto, chiedo che sia approvato il testo proposto dal relatore e dichiaro che il mio gruppo voterà a favore di esso.

GRECO. Non è possibile, a mio modesto giudizio, convenire nelle osservazioni che, in nome dell'umanità, del diritto e della Costituzione, l'onorevole Audisio ha qui esposte. Specialmente per quanto riguarda l'Arma dei carabinieri: e ciò per la sua formazione, per la sua consistenza, per i suoi compiti specifici.

L'Arma dei carabinieri, nelle migliaia di comuni, in cui è dislocata, rappresenta il centro di tutti gli interessi del comune, dello Stato, della provincia; i componenti delle varie stazioni debbono essere elementi al di sopra di qualsiasi possibilità di sospetto, debbono essere persone di alto prestigio, poiché la loro funzione coinvolge tutti gli interessi della vita della Nazione: le stazioni dei carabinieri sono dei piccoli conventi spirituali, militari e religiosi, a cui vanno attribuiti la massima responsabilità e il massimo rispetto

È facilmente intuitivo lo stato di cose che si verrebbe a creare se il matrimonio dei carabinieri avvenisse senza che, attraverso le informazioni sul conto della futura sposa, si avessero favorevoli elementi di giudizio. A parte l'ambiente che potrebbe crearsi attorno alla famiglia del carabiniere, potrebbe crearsi anche uno stato di disagio nello stesso ambito delle famiglie dei carabinieri di una stessa stazione: e inevitabilmente la famiglia del carabiniere *A* non avvicinerebbe la famiglia del carabiniere *B*, a causa dei legami di amicizia o di parentela della moglie di quest'ultimo, o per il passato di costei. È una realtà, questa, innegabile, che non giova certo al prestigio dell'Arma

E la questione degli alloggi? Che forse non bisogna tener conto di questa tragedia? Come si può estendere la possibilità di sposarsi quando vi è ancora, purtroppo, tanta carenza di alloggi?

In fondo, bisogna considerare anche che l'Arma dei carabinieri è stata sempre considerata come una specie di celibato. Chi entra a far parte dell'Arma le sa queste cose e ha interesse a che restino così.

Basti pensare che l'Arma dei carabinieri per mantenere intatto il proprio principio, ha voluto che il proprio comandante provenisse da altra Arma.

Ora, io ritengo che l'Arma abbia già notevolmente derogato a taluni principi perché si possa continuare nelle deroghe.

A mio modo di vedere, il disegno di legge, con le modifiche proposte dal relatore, al quale desidero esprimere il mio compiacimento, può essere tranquillamente approvato da questa Commissione e mi dichiaro contrario alla proposta dell'onorevole Audisio, perché non solo non è rispondente al concetto generale dell'istituto dell'Arma ma non rientra nemmeno nella volontà dei carabinieri.

GALLICO SPANO NADIA. Credo che alcuni colleghi abbiano esagerato nella valutazione della proposta dell'onorevole Audisio. Innanzitutto, elevando a 30 anni il limite di età per il matrimonio dei carabinieri, si ha già una certa tranquillità sull'equilibrio del rapporto fra celibi e sposati; in secondo luogo, c'è da osservare, per quanto riguarda il servizio d'istituto, che non mi sembra possibile che, nell'affidare i vari incarichi, si faccia una distinzione fra celibi e sposati, per cui si potrebbe un bel giorno correre il rischio che, in mancanza di carabinieri celibi, un determinato servizio non potesse essere esplicato.

Ciò premesso, desidero confutare una affermazione del collega onorevole Greco, il quale faceva rilevare la delicatezza dei compiti istituzionali dell'Arma con la conseguente necessità che i carabinieri debbono dare informazioni su tutto: ma è proprio per questa delicatezza delle loro funzioni che dovrebbe essere preferibile il carabiniere sposato e non il celibe! Il carabiniere che conosce la responsabilità della famiglia sarà molto più prudente nell'attingere informazioni sul conto di un'altra famiglia, valuterà bene le conseguenze, sarà certamente più equilibrato e più obiettivo nell'esprimere il suo giudizio.

E infine un'altra considerazione non va trascurata, ed è proprio quella che ha mosso coloro che hanno presentato la proposta di legge: la necessità di sanare alcune situazioni, di eliminare taluni inconvenienti. Ora, se vogliamo fare qualcosa di veramente concreto, eliminiamoli tutti, questi inconvenienti!

Si è tenuto a mettere in rilievo il fatto che il termine dei 60 giorni per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ha un significato molto relativo, perché non è posto sotto pena di sanzioni e perché, trascorso inutilmente, l'autorizzazione non s'intende accordata. E allora? Con questo non si risolve proprio nulla: le discriminazioni

e i soprusi nei confronti dei carabinieri continueranno. Il carabiniere potrebbe essere, pure in minima parte, tranquillo ove noi stabilissimo, almeno, che, trascorsi i sessanta giorni, l'autorizzazione dovrebbe intendersi concessa! Ma noi invece stabiliamo proprio il concetto opposto!

E che dire, poi, della questione delle informazioni? È, questo, un concetto medievale, superato: un concetto che offende il carabiniere e offende la sua futura sposa. Perché deve essere il Comando dell'Arma ad assumere le informazioni? Ci pensi l'interessato ad assicurarsi se la donna che ha scelto fa effettivamente per lui. Vuol dire che, poi, se l'Arma riconoscerà che quella donna non è degna, manderà via il carabiniere che se l'è sposata. Ma noi non possiamo pensare che un uomo, in possesso di tutti i requisiti necessari per entrare a far parte dell'Arma, non sia in grado di scegliersi la sposa!

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Lei ammette, allora, che, nell'ipotesi che un carabiniere sbagli e sposi una donna assolutamente immorale, si possa poi intervenire, allontanandolo dall'Arma? Lei ammette la sanzione *a posteriori*?

GALLICO SPANO NADIA. È evidente! Naturalmente, quando il carabiniere sia in colpa. La sanzione deve essere sempre *a posteriori*, mai *a priori*. Si deve intervenire quando c'è colpa, non prima.

Quanto alla questione della percentuale degli sposati rispetto ai celibi, credo che, con un po' di organizzazione, essa possa essere risolta. È una questione interna, che va regolata nell'ambito delle caserme.

BIASUTTI. Che cosa succede nelle famiglie? Una determinata persona si innamora di un'altra persona di sesso diverso: i genitori cercano rispettivamente di approfondire la conoscenza delle famiglie di appartenenza e danno dei consigli tanto alla figliola che al figliuolo. Ciò non preclude che al 21° anno di età i giovani possano fare ciò che credono. Se questo avviene nella vita normale, che cosa c'è di eccezionale se avviene pure nella vita militare? Non vi nascondo che riterrei più offensivo alla dignità dell'uomo, oltre che al prestigio del Corpo, disporre un provvedimento *a posteriori* nei riguardi di un militare che sposi una donna non degna. Io credo che se noi interpellassimo gli appartenenti alle Forze armate, essi stessi preferirebbero l'indagine preventiva, perché in fondo essa costituisce una specie di garanzia almeno sotto l'aspetto economico della conservazione del posto. D'altra parte mi è piaciuta l'interruzione dell'onorevole Sottosegretario, il quale chiedeva che fosse precisato se si preferiva l'espulsione dal servizio quando un militare contrae matrimonio con una donna non degna. Ma nella vita è meglio prevenire che colpire e noi siamo di questo parere. Io non vedo le ragioni fondamentali che si vogliono sostenere, quando si afferma che è meglio punire dopo.

AUDISIO. Noi vogliamo soltanto eliminare le informazioni che sono sempre non obiettive.

BIASUTTI. E questo non potete dirlo perchè è offensivo per l'Arma.

AUDISIO. No, non siamo nella poesia ma nella realtà: le informazioni o sono date, come si dice, a braccia, oppure non sono obiettive. Non abbiamo nulla da eccepire a che vengano applicati i regolamenti di disciplina quando il militare commette delle infrazioni.

FORESI. Altre volte, prendendo la parola in aula o in questa sede su argomenti simili, ho avuto modo di far conoscere ai colleghi con quanta liberalità io consideri problemi di questo genere. Però, giunti a questo punto della discussione, bisogna dire se con la legge che abbiamo in esame, con gli emendamenti che ad essa sono stati apportati, le cose rimangono allo *status quo* oppure vanno peggiorando o migliorando.

È stato detto che la percentuale attuale degli sposati appartenenti all'Arma dei carabinieri, che è del 30-31 per cento, potrà superare il 55 per cento per effetto della legge che andiamo ad approvare. La cosa mi sembra che sia abbastanza rilevante per sodisfare quel senso di libertà che noi tutti desideriamo difendere. Noi non siamo qui per dire che ogni cittadino ha il diritto di sposarsi in base a quelle condizioni che sono fissate dal Codice civile: noi siamo qui per dire che il militare può scegliere di sposare chi vuole ma deve associare la sua scelta ai doveri che ha contratto volontariamente nel momento in cui è entrato a far parte dell'Arma dei carabinieri.

Come si fa, onorevole Audisio, a non domandare le informazioni? Se per esempio nel mio partito avvenisse che tutti i giovani democristiani si fidanzassero con giovani di altre confessioni, sarei veramente preoccupato della cosa. Perciò come si fa a pensare che un carabiniere possa fondare la sua famiglia su basi spirituali che contrastano con quelle per cui ha avuto la vocazione di inserirsi nell'Arma stessa? Come si fa a pensare che, ad un certo momento, l'amore non abbia il sopravvento sul dovere? Direi che quasi sempre l'amore

ha il sopravvento sul dovere: sul dovere religioso, su quello militare.

E badate che chi vi parla molte volte è ricorso al Ministro per sollecitare, per anticipare o abbreviare i termini della concessione di autorizzazioni a contrarre matrimoni. Se si presentassero casi eccezionali, un'eccezione può essere fatta.

Io vorrei che si stabilisse che il Ministro ha la facoltà di tener conto di speciali circostanze che saranno valutate di volta in volta. Però aggiungo che la legge che stiamo esaminando mi sodisfa perché porta al 56 per cento la percentuale degli sposati e va incontro alle sane e giuste aspirazioni dei militari.

LENOCI. Non ero presente all'inizio della discussione, ma mi sia concesso di portare l'eco di un fatto di mia conoscenza e per il quale mi occupo da tempo.

La mancata concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio rappresenta spesso una tragedia per un militare. Non facciamo della teoria, teniamoci a contatto con la realtà che è molto dura! Io vi porterò un esempio. Non faccio il nome del sottufficiale anche perché su questo caso ho richiamato l'attenzione del Comando generale dell'Arma, e, se sarà necessario, richiamerò l'attenzione del Presidente del Consiglio. Un sottufficiale che è prossimo ad essere promosso maresciallo, ha conosciuto una signorina del suo paese e se n'è innamorato. Il padre di questa signorina è un ex-carabiniere. Poi sono accaduti gli eventi della guerra, del dopoguerra; un fratello della signorina è diventato un esponente di partito. Ebbene, questo sottufficiale, che ha un brillantissimo stato di servizio che si è distinto nelle operazioni di repressione del banditismo in Sardegna – dove è stato per sei anni – non riesce ad ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio perché (naturalmente non lo si dice apertamente) il suo futuro cognato è un esponente di partito politico. Aggiungo un particolare: un'altra sorella della fidanzata del maresciallo ha invece potuto sposare un sottufficiale della polizia. Ma l'Arma ha detto di no. Si è mosso il parroco, si sono rivolti al Presidente della Repubblica, ma non si è nulla ottenuto e quel povero disgraziato è sul punto – mi ha detto – di lasciare l'Arma. Oppure sarà costretto ad abbandonare la sua compagna dopo tredici o quattordici anni di fidanzamento.

E tutto questo è accaduto perché ha un cognato che è attivista. Ecco perché bisogna andare con i piedi di piombo in questo argomento. Noi vi portiamo dei problemi di ordine morale e umano verso i quali non si può rimanere insensibili. L'Arma è al servizio di tutto il paese e non soltanto di una sua frazione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BUFFONE, *Relatore*. Mi dichiaro, innanzitutto, favorevole alla proposta dell'onorevole Cuttitta circa l'elevazione da 30 a 60 giorni del termine previsto nell'articolo 3 del testo da me presentato.

Ringrazio, poi, gli onorevoli colleghi che hanno voluto esprimere il proprio compiacimento per la mia diligenza.

In ordine alle preoccupazioni manifestate dagli onorevoli Gallico Spano Nadia e Audisio, vorrei tranquillizzare i due colleghi: se, nell'avviarmi a concludere la relazione, ho parlato di coscienza tranquilla da parte mia, avevo ben ragione di fare una simile affermazione. Nel corso degli studi che ho fatti su questo provvedimento, ho avuto modo – e mi son preoccupato – di rendermi conto delle reazioni degli interessati: e ciò mi è stato agevole, perché son deputato di 456 comuni della Calabria, i quali hanno dato una percentuale non indifferente ai vari Corpi di polizia: ebbene, posso assicurarvi che mi son piovute addosso migliaia e migliaia di benedizioni da parte degli interessati, per la bontà di questo provvedimento.

La questione delle informazioni non serve, poi, a tutelare solo gli interessi dell'Arma, ma anche quella dei singoli militari. Pensate che, nella maggior parte dei casi, si tratta di poveri contadini meridionali: ebbene, essi sposano fiduciosi, sapendo che il Comando pensa ad assicurarsi della bontà del loro matrimonio. Ne ho avuto dimostrazioni anche recenti, nell'ambito della mia parentela.

Perciò non è il caso di drammatizzare.

Desideravo aggiungere un chiarimento, riguardante l'esclusione degli agenti di custodia dalle disposizioni contenute nella norma transitoria. Gli agenti di custodia sono rimasti volutamente esclusi dal beneficio della norma transitoria, per il fatto che, in questi ultimi anni, gli arruolamenti in quel Corpo si son fatti esclusivamente fra reduci e invalidi fino all'età di 28 anni. È evidente, quindi, che inserire anche gli agenti di custodia avrebbe significato riportarsi all'efficacia della vecchia legge, la quale prevede un minimo di 5 anni di servizio: quindi, nei loro confronti, rimane valida soltanto la

disposizione di cui all'articolo 1. ovviamente più vantaggiosa.

Non mi rimane che rinnovare ai colleghi la raccomandazione perché vogliano approvare il disegno di legge nel testo da me proposto.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Desidero aggiungere solo pochissime osservazioni, per dissipare alcuni dubbi.

Se, finora, le autorizzazioni a contrarre matrimonio hanno proceduto con un ritmo lento e con una certa severità, ciò è dipeso dal fatto stesso del maggior limite esistente nella percentuale del rapporto fra sposati e celibi. È evidente che, superando le domande le possibilità accordate al Comando generale per la concessione delle autorizzazioni, era necessario un lungo lavoro per la compilazione delle graduatorie fra i varî aspiranti al matrimonio. Naturalmente. aumentando detta percentuale, le operazioni vengono facilitate, a vantaggio della celerità. Debbo anche dire, a questo proposito, che le autorizzazioni non vengono date secondo arbitrio, ma le relative domande sono sempre esaminate con spirito di comprensione e di umanità: e non si può certo negare che uno dei fattori, che ha concorso a mantenere sempre alto il prestigio dell'Arma è proprio la serietà dei comandanti: serietà che non può quindi essere messa in discussione nel caso specifico. E questo posso affermarlo con sicurezza perché, nei compiti che il Ministro mi ha delegato, rientrano anche le autorizzazioni a contrarre matrimonio.

Posso, altresì, assicurarvi che vi sono dei casi in cui l'istituto dell'autorizzazione si è rivelato efficacissimo. Posso citarvene uno, recentissimo, di un appartenente all'Arma che stava per sposare una ragazza che non solo aveva fatto parte della guardia repubblicana ma si era addirittura macchiata di ogni crudeltà !

Questo credo possa dimostrare l'efficacia dell'azione preventiva. Che cosa sarebbe avvenuto se quel matrimonio fosse avvenuto ?

Io ritengo indispensabile l'istituto della autorizzazione a contrarre matrimonio, e del resto esso è sancito anche nella legge sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali, che ha avuto l'approvazione di questa stessa Commissione, anche se i rappresentanti comunisti hanno, pure in quella sede, fatto eccezioni sulla sua opportunità,

Per parte mia, posso assicurare che, comunque, le autorizzazioni vengono concesse con la massima obiettività.

Con questi chiarimenti, mi associo all'invito del relatore di approvare il disegno di legge nel testo proposto dallo stesso relatore

PRESIDENTE. Poiché il relatore ha presentato un nuovo testo che è stato accettato dal rappresentante del Governo, la discussione e la votazione dei singoli articoli avverranno sul testo del relatore.

Passiamo, quindi, all'esame degli articoli. Ne do lettura:

ART. 1.

« I sottufficiali ed il personale di truppa in servizio nell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, possono essere autorizzati a contrarre matrimonio:

a) se marescialli, senza limiti di età;

b) se brigadieri, vicebrigadieri, appuntati, carabinieri, e gradi equivalenti, quando abbiano compiuto trenta anni di età.

L'autorizzazione a contrarre matrimonio è concessa dal Ministro o, in sua vece, dall'ufficiale o funzionario da lui delegato, ed è valida per mesi sei ».

AUDISIO. Propongo di sostituire le parole «possono essere autorizzati a », con le parole: « hanno la facoltà di ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento testé proposto dall'onorevole Audisio.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1, di cui ho dato dianzi lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« Per il Corpo della guardia di finanza e per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, la presente legge si applica al personale arruolato dopo la sua entrata in vigore ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« L'autorizzazione a contrarre matrimonio sarà rilasciata, sempre che concorrano le condizioni di cui all'articolo 1 entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda».

GALLICO SPANO NADIA. Per l'articolo 3 propongo un emendamento aggiuntivo.

« *Dopo le parole*: sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda », *aggiungere le altre:* « scaduti i quali l'autorizzazione si intende automaticamente concessa ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Ho sollevato io stesso la questione

quando ho detto che si trattava di un termine ordinatorio. Si pensi che nei casi eccezionali nei quali non sarà possibile raccogliere le informazioni, per evitare la applicazione della concessione automatica, la autorizzazione si nega. Quindi si affidi, alla dichiarazione, che ancora una volta confermo, che faremo il possibile e l'impossibile per dare le autorizzazioni.

GALLICO SPANO NADIA. Ma non è questo che vogliamo, proponendo di inserire il nostro emendamento. Desideriamo soltanto che le pratiche non vadano per le lunghe e che al militare sia data una risposta entro il termine prescritto.

BOSCO. *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Lei, onorevole, dice che trascorsi i sessanta giorni l'autorizzazione si intende concessa automaticamente. Io posso accettare il suo principio come raccomandazione, nel senso che nei sessanta giorni si dia una risposta all'interessato. Si potrebbe fare un ordine del giorno così formulato: trascorsi i 60 giorni il militare deve essere informato dell'esito della sua domanda. In questo senso io posso impegnarmi.

AUDISIO. Propongo che venga inserito un emendamento per stabilire che, trascorsi i 60 giorni l'interessato sarà informato dello stato della pratica.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Posso accettare un emendamento in tal senso e propongo inoltre, che si dica « le condizioni di cui alla legge » anziché « le condizioni di cui all'articolo 1 »

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 3 che con l'emendamento proposto dall'onorevole Audisio accolto dal rappresentante del Governo e l'altro suggerito dallo stesso Sottosegretario risulta così modificato:

« L'autorizzazione a contrarre matrimonio sarà rilasciata, sempre che concorrano le condizioni di cui alla legge, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, scaduti i quali l'interessato sarà informato dello stato della pratica ».

(*È approvato*).

L'articolo 4 si potrebbe formulare nei seguenti termini:

« Qualsiasi disposizione in contrasto con la presente legge si intende abrogata ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

AUDISIO. Vorrei pregare l'onorevole Presidente di mettere in votazione come articolo aggiuntivo, l'articolo 6 della mia proposta di legge:

« I militari dell'Arma dei carabinieri ammogliati hanno diritto, per sé stessi e per i loro familiari conviventi a carico, all'assistenza sanitaria gratuita da parte del medico incaricato del servizio presso le stazioni ».

GUERRIERI FILIPPO. Una simile disposizione comporta un onere finanziario. Bisognerebbe quindi sentire il parere della Commissione finanze e tesoro.

AUDISIO. Sarà un onere di lieve entità. Si tratta solo di estendere un diritto che già esiste.

BUFFONE, *Relatore.* Esprimo parere contrario alla proposta dell'onorevole Audisio. Normalmente i militari godono, come tutti i dipendenti dello Stato, della assistenza sanitaria dell'E. N. P. A. S. D'altra parte si andrebbe incontro ad una maggiore spesa.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Audisio nella sua proposta ?

AUDISIO. Sì.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Audisio di inserire nel disegno di legge un articolo aggiuntivo così formulato:

« I militari dell'Arma dei carabinieri ammogliati hanno diritto, per se stessi e per i loro familiari conviventi a carico, all'assistenza sanitaria gratuita da parte del medico incaricato dal servizio presso le stazioni ».

(*Non è approvato*).

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Poiché questa legge è vivamente attesa, pregherei di inserire la solita norma dell'entrata in vigore dalla data della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. L'articolo potrebbe essere del seguente tenore:

ART. 5.

« La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

AUDISIO. Il nostro gruppo si asterrà dalla votazione e poiché non vogliamo che il nostro atteggiamento possa essere interpretato al di fuori della realtà, dichiariamo che la nostra astensione vuole significare che consideriamo ancora aperto il problema.

PRESIDENTE Do atto all'onorevole Audisio della spiegazione dell'astensione dal voto del suo gruppo.

Pongo in votazione l'articolo 5.

(*È approvato*).

Il disegno e la proposta di legge nel nuovo testo unificato, saranno votati subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna, nel testo unificato dal relatore, approvato dalla Commissione.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno e della proposta di legge unificati:

« Norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali e militari truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia ». (1686-1501).

Presenti		37
Astenuti		16
Votanti		21
Maggioranza		11
Favorevoli	21	
Contrari	0	

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Baccelli, Bettinotti, Buffone, Calvi, Cavallari Nerino, Cavalli, Codacci Pisanelli, Corona Giacomo, Cuttitta, Dante, Di Bernardo, Fadda, Foresi, Galli, Greco, Guerrieri Filippo, Napolitano Francesco, Pagliuca, Priore, Villa, Villabruna.

Si sono astenuti:

Angelini Ludovico, Baltaro, Bardini, Barontini, Beltrame, Boldrini, Bonomelli, Clocchiatti, Gelmini, Guadalupi, Lenoci, Masini, Nenni Giuliana, Pajetta Giuliano, Scappini, Stucchi.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI